

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

dello stabile sito in Pavona di Albano Laziale (Rm) - Via del Mare n°3
(da approvare, modificato sulla base del Regolamento tipo predisposto dalla Confedilizia, pubblicato su "il Sole 24 ore" del 16/07/1994)

Il presente Regolamento è stato redatto in base all'art. 1138 del Codice civile e stabilisce le norme per l'uso delle cose comuni, per la ripartizione delle spese e per l'amministrazione, elenca i diritti e gli obblighi di ciascun condomino per la tutela dell'edificio.

Art. 1

Costituiscono proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini:

- a) - l'area del cortile interno, il verde condominiale, i marciapiedi del lato opposto ai fabbricati e del tratto iniziale di ingresso dalla Via del Mare;
- b) - la rete delle fognature, la centrale termica e la relativa rete di distribuzione (collettore principale) fino alle colonne montanti, la canna fumaria della caldaia, la cabina ENEL, il locale autoclave, la rete idrica (collettore principale) fino alle colonne montanti, l'impianto elettrico dei servizi comuni (luce e forza motrice), l'impianto di illuminazione del cortile, il locale riunioni condominiali.

La quota di comproprietà di ciascun condomino è espressa in millesimi nell'allegata tabella "A".

Art. 2

Costituiscono proprietà comune ed indivisibile dei condomini delle singole palazzine:

- a) - il suolo su cui sorge il fabbricato per la parte delimitata dai muri portanti esterni;
- b) - le fondazioni, i muri maestri d'ambito e spina, il lastrico solare, le facciate, le cornici, i pluviali e i marciapiedi perimetrali dei fabbricati;
- c) - le tubazioni per lo scarico dei bagni, dei lavabi e delle cucine (dal collettore fognare al punto di diramazione ai singoli appartamenti);
- d) - gli scarichi delle acque meteoriche del tetto;
- e) - l'impianto di illuminazione della palazzina (tartarughe);
- f) - le colonne montanti dell'impianto idrico (dal collettore principale ai contatori);
- g) - le scale esterne ed i ballatoi con i relativi parapetti, ringhiere e corrimano.

La quota di comproprietà di ciascun condomino è espressa in millesimi nell'allegata tabella "A".

Art. 3

I valori proporzionali delle singole proprietà costituenti il condominio, indicati in millesimi nella allegata tabella "A", saranno quelli da prendere in considerazione ai fini del computo delle maggioranze per la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere.

E' consentita la convocazione, con poteri di delibera, dell'assemblea limitata ai condomini della singola palazzina, limitatamente alla manutenzione e ricostruzione delle parti comuni di proprietà esclusiva elencate all'art. 2. In tal caso il computo delle maggioranze per la costituzione e la validità delle delibere sarà effettuato in proporzione sui valori millesimali della medesima tabella "A".

Art. 4

Ogni condomino è obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprietà particolare la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini, compromettere l'uso e la stabilità dell'edificio anche in parte, o alterarne il decoro. Egli a richiesta e previo preavviso dell'Amministratore, deve consentire che all'interno dei locali di sua proprietà si proceda alle verifiche ed ai lavori che si dovessero eseguire sulle parti comuni dell'edificio nell'interesse della comunione e dei singoli condomini, salvo il diritto alla rivalsa dei danni conseguenti e comprovati. In ogni caso i condomini prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilità ed il decoro dell'edificio o di parte di esso, o gli impianti comuni, devono averne autorizzazione scritta dall'Amministratore, fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 1122 del Codice civile.

Qualora l'amministratore si opponga, la decisione sarà rimessa all'assemblea da convocarsi all'uopo dall'amministratore entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'opposizione al condomino.

Art. 5

Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie

riguardo alla comodità ed al decoro le cose comuni e gli impianti elencati negli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, alle spese necessarie per le opere di innovazione delle cose stesse e deliberate dall'assemblea, alle spese per assicurazione, amministrazione, servizi di pulizie e manutenzione del verde condominiale, imposte e tasse degli edifici, per la fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas e quant'altro necessario all'uso delle cose comuni, secondo la proporzione stabilita nei paragrafi seguenti:

a) - le spese per la manutenzione e ricostruzione delle parti comuni di cui all'art. 1 nonché quelle per l'amministrazione, l'assicurazione degli edifici, per le imposte e tasse (bonifica di Latina per il locale condominiale, tasse comunali del condominio, ecc.) e canone acqua condominiale, sono ripartite fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi della tabella "A" generale;

b) - le spese per la manutenzione e ricostruzione delle parti comuni di cui all'art. 2, esclusa la lettera g), sono ripartite fra i condomini delle singole palazzine, in proporzione ai millesimi della tabella "A" relativi alla palazzina in questione;

c) - le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni di cui all'art. 2 lettera g), sono ripartite come segue:

- in proporzione ai millesimi della tabella "B" relativi alla palazzina in questione per quanto riguarda il piano di camminamento (pavimentazione);

- in proporzione ai millesimi della tabella "A" relativi alla palazzina in questione per quanto riguarda le strutture portanti, le ringhiere, i parapetti ed i corrimano.

In caso di perimento totale (distruzione, crollo, rimozione coattiva) delle scale e dei ballatoi le spese per la ricostruzione sono ripartite fra i condomini delle singole palazzine, in proporzione ai millesimi della tabella "A" relativi alla palazzina in questione;

d) - le spese per la fornitura dell'acqua sono a carico dei condomini in proporzione al consumo indicato dal contatore installato in ciascun appartamento;

e) - le spese per la manutenzione e ricostruzione dei discendenti dei bagni sono a carico dei condomini che ne traggono utilità (N.B. esiste copertura assicurativa per la ricerca e il ripristino del guasto);

f) - le spese per la manutenzione e ricostruzione relative agli impianti: idrico (dopo il contatore), di riscaldamento (dopo la centralina), elettrico (dopo il contatore) sono a carico dei condomini proprietari dei singoli appartamenti;

g) - le spese per la manutenzione e ricostruzione delle terrazze a livello (balconi III piano) di proprietà esclusiva, sono ripartite a norma dell'art. 1126 Codice civile (due terzi della spesa al condomino dei piani superiori e un terzo al condomino dei piani inferiori);

h) - le spese per la manutenzione dei balconi a castello (coperti, II piano) sono ripartite a norma dell'art. 1125 del Codice civile (pavimentazione e impermeabilizzazione sono a carico del condomino proprietario del balcone, ripristino e tinteggiatura del vano sottostante a carico del condomino del piano inferiore);

i) - le spese per la manutenzione e ricostruzione dei balconi scoperti (III piano) degli int. 13,23,37,47 sono a totale carico dei singoli proprietari;

l) - le spese per la manutenzione e la sostituzione delle antenne, dell'impianto elettrico e dell'amplificatore sono ripartite in parti uguali fra gli utenti dell'antenna stessa.

m) - le spese relative all'esercizio dell'impianto di riscaldamento (combustibile) sono ripartite fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi della tabella "C";

Art. 6

La rinuncia ai servizi comuni non è ammessa.

Art. 7

E' vietato in modo assoluto di destinare gli appartamenti e i locali dell'edificio ad attività che comportino l'afflusso eccessivo di estranei, a studi medici o ambulatori per malattie infettive o contagiose, ad ambulatori veterinari, ad esercizio di affittacamere, locande, pensioni o alberghi, scuole ed in genere qualsivoglia altro uso possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene ed al decoro dell'edificio.

E' vietato in modo assoluto di occupare con costruzioni provvisorie, con oggetti, mobili ed in qualsiasi altro modo le parti di proprietà e di uso comune.

L'occupazione delle cose comuni è ammessa quando si debbano eseguire lavori agli appartamenti ed ai locali dei singoli condomini purché limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile e, comunque, non deve mai impedire l'uso delle cose stesse da parte degli altri condomini.

Art. 8

Il condomino deve comunicare per iscritto all'amministratore il proprio domicilio, in difetto si intenderà domiciliato ad ogni effetto nei locali di sua proprietà.

Ciascun condomino ha l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo di osservare il presente regolamento e le sue eventuali modifiche facendo cenno di tale obbligo negli atti di alienazione delle unità; nonché di imporre l'osservanza del regolamento stesso e sue modifiche e delle deliberazioni di assemblea ai propri conviventi, visitatori, conduttori ed occupanti a qualsiasi titolo delle unità immobiliari, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, del risarcimento del danno.

In caso di trasferimento di proprietà il condomino è tenuto:

- a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'amministratore le generalità del nuovo proprietario e gli estremi dell'atto di trasferimento;
- a cedere al nuovo condomino la sua quota di comproprietà dei fondi accantonati nonché degli eventuali crediti a qualsiasi titolo maturati nei confronti del condominio.

Il condomino subentrante nella proprietà, oltre agli obblighi di solidarietà col suo predecessore nel pagamento dei contributi per l'anno in corso e per il precedente, è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'amministratore le proprie generalità, gli estremi dell'atto di acquisto ed il proprio domicilio.

Art. 9

L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni dell'incendio, contro i danni comunque possibili per altre cause, per un capitale corrispondente al valore di ricostruzione. Nella polizza di assicurazione deve essere tenuto distinto il valore delle cose comuni da quello delle cose di proprietà particolare. Ciascun condomino ha facoltà di assicurare le cose proprie mediante contratto integrabile ove non si ritenga coperto dal contratto principale.

L'assemblea sceglierà l'Istituto assicuratore, determinerà il capitale di cui al comma precedente, nonché le successive variazioni di esso che ritenesse opportune.

L'indennità relativa alle cose comuni deve essere reimpiegata nella ricostruzione, a tal fine il pagamento di essa deve essere vincolato a favore del condominio nella persona dell'amministratore.

Art. 10

Il condominio deve essere assicurato contro il rischio della responsabilità civile verso i terzi e degli infortuni del portiere sul lavoro (se esiste) se tale ultima copertura non fosse obbligatoria per legge. L'assemblea sceglierà l'Istituto assicuratore e determinerà le condizioni di dette assicurazioni.

Art. 11

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio sono: l'amministratore, il consiglio dei condomini, l'assemblea.

Art. 12

L'amministratore è nominato dall'assemblea, e può essere scelto fra estranei al condominio. Egli dura in carica un anno, può essere rieletto come può essere revocato dall'assemblea in qualunque tempo.

Art. 13

L'amministratore provvede alle spese ordinarie di custodia, di nettezza e di illuminazione degli edifici ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici. Allo scopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione delle spese fra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Tale progetto deve essere sottoposto all'esame dell'assemblea dei condomini ed entro dieci giorni dalla approvazione da parte di essa, ciascun condomino è tenuto a versare la quota di contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione secondo le modalità e la rateizzazione stabilite dall'assemblea stessa.

Analogamente, l'amministratore deve compilare e sottoporre all'esame dell'assemblea per l'approvazione, il progetto di ripartizione tra i condomini della spesa preventivata per opere di carattere straordinario, relativa alle parti comuni, deliberate dall'assemblea stessa o della somma necessaria per integrare il fondo ordinario comune in conseguenza di deliberazioni adottate nel corso dell'esercizio o di spese obbligatorie sopravvenute, la quota di contributo risultante a debito di ciascun condomino deve essere versata nei termini di cui al comma precedente.

Art. 14

L'amministratore inoltre provvede:

a) - all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e la loro comunicazione ai condomini assenti, ai fini di cui agli artt. 1107 e 1137 del Codice civile nonché ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;

b) - alla riscossione dei contributi, delle rendite, delle indennità di assicurazione (riscosse dai consigli di amministrazione delle due palazzine e a lui versate) e al pagamento delle spese alle rispettive scadenze;

c) - a conciliare, se possibile, le eventuali divergenze fra condomini;

d) - agli atti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni, comprese le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto fermo l'obbligo di darne notizia senza indugio all'assemblea.

L'amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole del consiglio dei condomini, fermo restando l'obbligo di convocare al più presto l'assemblea per riferire in merito. L'amministratore invece non potrà eseguire spese voluttuarie per qualsiasi valore senza previa autorizzazione dell'assemblea.

L'amministratore, senza necessità di specifico e speciale mandato dell'assemblea, può agire giudizialmente nei confronti dei condomini morosi, previa espressa messa in mora.

Art. 15

L'amministratore stabilirà le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni in relazione alle disposizioni del presente regolamento, sentito il parere del consiglio dei condomini.

Le norme da lui date, nell'ambito dei suoi poteri, sono obbligatorie per i condomini, salvo il ricorso all'assemblea ed eventualmente all'autorità giudiziaria da parte del condomino che si ritenga lesa.

Tutti i reclami riferenti all'uso delle cose comuni devono essere diretti all'amministratore per iscritto.

Art. 16

L'amministratore deve tenere:

a) - il registro dei verbali;

b) - il libro di cassa ad entrata ed uscita;

c) - un elenco dei proprietari con le loro generalità, gli estremi del titolo e l'indicazione del domicilio e della residenza, qualora non abbiano dimora abituale nell'edificio.

Art. 17

L'amministratore è il depositario dei documenti, degli atti e dei valori dell'amministrazione.

L'amministratore, alla fine di ciascun esercizio, deve rendere conto della sua gestione all'assemblea.

Tale obbligo gli compete anche nel caso di revoca oppure di dimissioni in corso d'esercizio e deve essere eseguito entro 15 giorni dalla revoca o dalle dimissioni. L'obbligo medesimo compete agli eredi in caso di morte dell'amministratore.

All'atto del rendiconto l'amministratore deve entro 10 giorni consegnare al successore ed in sua mancanza al consiglio dei condomini tutti i documenti, gli atti ed i valori dell'amministrazione.

Art. 18

Per provvedere alle spese della gestione annuale ordinaria deve essere costituito un fondo comune mediante i contributi di cui al 2° comma dell'art. 14.

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria delle singole palazzine ed altre esigenze speciali, prevedibili ed imprevedibili, devono essere costituiti due fondi di riserva, uno per palazzina, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari la cui entità è stabilita dall'assemblea.

Art. 19

L'amministrazione dei fondi di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune.

Art. 20

L'esercizio finanziario si chiude il 30 aprile di ogni anno.

Art. 21

Il condomino è costituito in mora...

pagamento alla scadenza stabilita.

Ogni versamento in acconto, anche se accettato, non può essere imputato che al debito più antico.

In caso di morosità sarà applicata una sanzione pecuniaria, pari all'1% della somma dovuta, per ogni decade di ritardo nei pagamenti, indipendentemente dalla procedura di ingiunzione di cui all'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile (R.D. 30/3/1942 n°318).

Il ricavato dell'applicazione di tale sanzione è ripartito fra tutti i condomini in parti uguali, e devoluto nel fondo di riserva per spese straordinarie ed in mancanza al fondo comune.

Art. 22

L'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art. 1131 del Codice civile.

Art. 23

Il consiglio dei condomini è composto da due membri per palazzina, preferibilmente residenti in essa, eletti dall'assemblea in rappresentanza di ogni fabbricato e dura in carica un anno. Esso è l'organo consultivo dell'amministratore e lo sostituisce in caso di assenza od impossibilità temporanea.

Il consiglio dei condomini esercita altresì il controllo amministrativo, tecnico e contabile sulla gestione del condominio e ne riferisce motivatamente all'assemblea.

Salvo che venga eseguito direttamente dall'amministratore, è compito dei consiglieri riscuotere i contributi relativi alle spese per le parti comuni ed al fondo di riserva e versarli all'amministratore;

Art. 24

L'assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed annesso progetto di ripartizione di cui all'art. 13 ed in via straordinaria quando l'amministratore lo reputi necessario e ove abbia richiesta scritta e motivata da almeno due condomini, che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.

L'assemblea è convocata dall'amministratore mediante avviso individuale da inviare a mezzo lettera raccomandata da rimettersi alla posta almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione (non compreso nel computo dei giorni quello della data di rimessa alla posta); con l'osservanza dello stesso termine deve essere effettuato l'eventuale recapito a mano.

Nel caso di convocazione dell'assemblea ordinaria, l'avviso è inviato insieme con copia del rendiconto, del prospetto dei conti individuali, del bilancio preventivo e del progetto di riparto delle spese.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea e della data dell'adunanza in seconda convocazione, fissata a norma dell'art. 1136 del Codice civile.

Nel caso che un'unità appartenga indivisamente a più persone, l'avviso è validamente notificato a una qualunque di esse, salva l'espressa individuazione da parte dei comproprietari.

L'avviso è validamente notificato al precedente proprietario di un'unità immobiliare ove il nuovo proprietario non abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 8.

Art. 25

I convenuti all'assemblea ordinaria e straordinaria nomineranno di volta in volta un presidente ed un segretario, scegliendoli fra i presenti escluso l'amministratore.

Art. 26

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche estranea al condominio, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. L'amministratore potrà avere un massimo di tre deleghe su argomenti che non comportino conflitto di interessi.

La delega è valida unicamente per la rappresentanza nell'assemblea alla quale si riferisce, e per la trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Art. 27

La validità della costituzione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 del Codice civile, si accerta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata.

Art. 28

Delle deliberazioni dell'assemblea si...

- a) - il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- b) - le firme dei condomini intervenuti o dei loro delegati con l'indicazione del valore delle rispettive quote di condominio;
- c) - la scelta del presidente e del segretario e la constatazione della regolarità dell'assemblea;
- d) - un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna;
- e) - qualunque dichiarazione, in forma sintetica, di cui si chieda l'inserzione.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro seduta stante ovvero entro cinque giorni e deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Copia del verbale deve essere inviata dall'amministratore ai condomini assenti, a loro spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1137 Codice civile.

Art. 29

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) - sulle eventuali modifiche del regolamento di condominio osservate le disposizioni dell'art. 1138 del Codice civile;
- b) - sulla nomina del consiglio dei condomini e dell'amministratore, sulla retribuzione e sulla revoca di quest'ultimo;
- c) - sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sulla regolarità dell'annesso progetto di ripartizione delle spese e sull'ammontare del fondo comune delle medesime;
- d) - sull'erogazione dei sopravanzi della gestione e delle eventuali rendite dei beni comuni;
- e) - sulle spese di carattere straordinario, sulla costituzione del fondo di riserva per le medesime e sui prelevamenti dal fondo stesso;
- f) - sulle norme alle quali tutti i condomini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buon stato delle cose comuni e del decoro degli edifici.

Spetta inoltre all'assemblea di deliberare su ogni altro eventuale argomento riguardante l'amministrazione, la conservazione e il godimento delle cose comuni salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1138 del Codice civile.

I libri e i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo devono essere posti a disposizione dei condomini per ogni eventuale controllo, nei cinque giorni precedenti l'assemblea ordinaria presso l'amministratore od in altro luogo.

Art. 30

Le tabelle A, B e C formano parte integrante del presente regolamento.

Art. 31

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato, previsto e precisato nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.

Art. 32

Per le infrazioni al presente regolamento di condominio l'amministratore può applicare la sanzione pecuniaria di lire 10.000 (diecimila) aumentabili sino a lire 30.000 (trentamila) nei casi di maggiore gravità e a suo insindacabile giudizio, senza pregiudizio per le eventuali maggiori responsabilità del trasgressore.

Le multe predette devono essere pagate entro dieci giorni dalla comunicazione.

TABELLE MILLESIMALI

allegate al Regolamento di condominio

dello stabile sito in Pavona di Albano Laziale (Rm) - Via del Mare n°3

interno	proprietà	millesimi tab. A	millesimi tab. B	millesimi tab. C
1	CERRONE Antonio	22,265		23,62
2	VETTORI Laura	24,457		23,79
3	D'ORIA Antonio	17,88		19,8
4	ZAZZA Isabella	19,021		19,3
5	FIORI Raffaele	19,172		18,92
6	RONCHETTI Oliviero	18,607		18,68
7	LANCIOLI Roberto	18,025		18,95
8	FABIANO Rodolfo	19,459		18,9
9	COLUCCI Giuseppe	18,652		18,9
10	MOLLICA Aleardo	19,489		19,98
11	CALDIRARO Renato	21,374		23,98
12	ERAMO Antonio	23,627		24
13	GRECCO Carla	24,528	47,7	23,99
14	LOMBARDO Salvatore	28,959	56,317	23,96
15	DE ROSSI Mario	19,837	38,578	20,62
16	FABIANO Giuseppe	19,951	38,8	19,58
17	PACCIANI Oriana	18,326	35,639	19,63
18	FEDELI Enrico	19,78	38,466	19,48
19	BIANCALANA Franco	18,234	35,459	19,2
20	ALLEGRETTI Ofelia	18,477	35,932	19,21
21	GESMINI Antonio	18,397	35,776	18,98
22	DE NEGRI Orlando	19,65	38,214	20,46
23	COSCI Sergio	23,447	45,599	24,18
24	BALZERANI Roberto	26,714	51,951	24,62
25	PONZA Fiorello	22,46		23,6
26	GOTTARDO Angelo	23,88		23,98
27	FIORINI Giovanni	18,504		19,94
28	BARBERI Aldo	18,303		18,66
29	FERRI Paolo	18,886		18,94
30	CALDIRARO Antonio	18,235		18,95
31	D'AMICO Gianfranco	18,529		18,65
32	VILLANI Antonio	18,889		18,78
33	DE ANGELIS Vittoria	18,905		18,94
34	DI BIASE Giuseppe	19,647		19,05
35	D'ALISERA Franco	23,169		22,98
36	FINOCCHIO Nicola	24,353		24,12
37	DIOTALLEVI Vito	22,486	43,729	24,08
38	MORIGGI Ennio	26,073	50,705	23,95
39	PUCA Pietro	20,445	39,76	19,86
40	SFORZINI Antonio	18,514	36,006	19,22
41	MASSARONI Sergio	19,9	38,7	19,3
42	LULLINI Sabrina	20,383	39,639	19,49
43	MARRAZZI Paolo	19,898	38,696	19,35
44	FORTI Renzo	19,791	38,488	19,48
45	SCHIAVONI Mauro	20,028	38,949	18,49
46	BORGIA Domenico	18,894	36,743	19,9
47	PALUMBO Claudio	23,464	45,632	23,66
48	MOSCONI Rolando	28,037	54,525	23,9
TOTALI		1.000	1.000	1.000